CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)

ATTO N. DD 1933 **Torino, 23/06/2020**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1046 - ARMANGALVANICA SAS IN LIQUIDAZIONE - CORSO ORBASSANO 76 - TORINO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 258 dell'11/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto operativo di bonifica "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Integrazioni richieste dalla determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 63 del 26 febbraio 2014" redatto da Ecogeo studio associato nel giugno 2014 e trasmesso dalla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione in data 13 giugno 2014, prot. n. 4586 del 16/06/2014, a carico della Armangalvanica s.a.s. in liquidazione.

Considerato che il suddetto progetto non è stato realizzato, fatta eccezione per le attività di messa in sicurezza d'emergenza consistenti nella realizzazione/ripristino di coperture provvisorie sul sito per limitare l'infiltrazione di acque meteoriche nel terreno contaminato ed il monitoraggio periodico della falda.

Preso atto della nota del 7/12/2016 (ns. prot. n. 18854 del 15/12/2016) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha comunicato che:
- la società Armangalvanica s.a.s. aveva cessato le attività nel 2007, il socio accomandatario sig. Sergio Arman era defunto nel 2010 e le eredi avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario;
- il sito in oggetto risultava caduto nell'attivo ereditario e, al fine di far fronte ai costi di bonifica imputati alla società ormai cessata e priva di fondi, le eredi avevano presentato istanza al Tribunale, poi ottenuta il 16/09/2016, al fine di ottenere l'autorizzazione per il subentro diretto nella gestione della bonifica da parte dell'Eredità Beneficiata;
- l'Eredità Beneficiata, rappresentata dalla sig.ra Carmina Arman, interviene direttamente nella

gestione del procedimento di bonifica surrogandosi totalmente all'Armangalvanica s.a.s. in liquidazione e farà fronte agli eventuali oneri di bonifica e costi conseguenti nei limiti dell'attivo della successione, dedotte le passività esistenti;
- in conseguenza della suddetta surroga sarebbe stata ultimata la liquidazione e la cancellazione della Armangalvanica s.a.s.;
- tanto la Armangalvanica s.a.s. in liquidazione quanto l'Eredità Beneficiata non dispongono di un patrimonio tale da poter ottenere da qualsivoglia banca la fideiussione richiesta per gli interventi di bonifica;
- l'Eredità Beneficiata si è fatta carico, stante l'impossibilità a far fronte all'intervento di bonifica con il residuo patrimonio disponibile, di ricercare un soggetto interessato ad acquisire l'area e realizzare la bonifica stessa, presentando al Comune e agli altri Enti interessati un progetto edilizio di riqualificazione del sito ed un progetto di bonifica in variante rispetto a quello già autorizzato;
- il nuovo soggetto interessato si sarebbe fatto carico di estendere l'area sorgente di cromo VI nello scenario post-intervento anche alla porzione di sito afferente alla proprietà Barelli, ai fini della ridefinizione delle CSR nell'ambito della rielaborazione dell'analisi di rischio, escludendo in ogni caso qualunque intervento su aree di terzi;
- il nuovo soggetto interessato, avrebbe acquisito a titolo definitivo il sito a condizione che venisse approvato il progetto di bonifica in variante e venisse autorizzato l'intervento edilizio di riqualificazione, consistente nella realizzazione di box auto ed unità abitative, il tutto subordinatamente all'autorizzazione alla vendita del sito da parte del Tribunale di Torino.

Vista la nota del 13/06/2017 (ns. prot. n. 5796 del 26/06/2017) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso il progetto preliminare di compravendita del sito in bonifica tra le eredi dell'Eredità Beneficiata Arman e la C.&P. s.r.l.s., in persona dell'amministratore unico Stefano Armitano, individuata come potenziale acquirente e soggetto interessato alla bonifica, l'autorizzazione del Tribunale del 16/09/2016 al subentro da parte dell'Eredità Beneficiata nel procedimento di bonifica alla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione ed i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee di febbraio 2017.

Vista la nota del 26/03/2018 (ns. prot. n. 2861 del 4/04/2018) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso i risultati del monitoraggio della falda di ottobre 2017 e ha comunicato che in data 7/11/2017 il Tribunale di Torino – sez. Successioni ha autorizzato la vendita del sito ed il trasferimento delle risorse dell'Eredità Beneficiata all'acquirente quale contributo per le attività di bonifica, e che la promissaria acquirente C.&P. s.r.l.s., in persona dell'amministratore unico Stefano Armitano, si sarebbe fatta carico di trasmettere il nuovo progetto di bonifica.

Vista la nota del 26/03/2018 (ns. prot. n. 5134 del 13/06/2018) con la quale la C.&P. s.r.l.s. ha trasmesso il nuovo progetto di bonifica a firma dell'ing. Laura Bretti (Idra studio associato) con i relativi allegati, poi protocollati con n. 5036 del 12/06/2018.

Vista la comunicazione del 18/05/2018 (ns. prot. n. 4556 del 29/05/2018) nella quale Stefano Armitano in qualità di amministratore della C.&P. s.r.l.s. ha anticipato la modifica del progetto edilizio inizialmente previsto sull'area.

Vista la nota del 31/05/2018 (ns. prot. n. 4967 del 7/06/2018) con cui lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso nuovamente per conto del sig. Stefano Armitano il progetto di bonifica redatto dall'ing. Bretti, non pervenuto al Comune di Torino presumibilmente per motivi tecnici.

Preso atto che la C.&P. s.r.l.s. del sig. Stefano Armitano è da considerarsi soggetto interessato alla bonifica non responsabile dell'inquinamento.

Vista la conferenza dei servizi del 2/07/2018, convocata con nota prot. n. 5279 del 19/06/2018, dal cui verbale si deduce la non approvazione del progetto di bonifica in variante redatto dallo studio IDRA (**Allegato 1**).

Vista la nota prot. n. 6251 del 18/07/2018 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha trasmesso gli esiti della suddetta conferenza dei servizi e le richieste di integrazioni necessarie per l'approvazione del progetto (**Allegato 2**).

Preso atto che non sono state formulate osservazioni in merito agli esiti dell'analisi di rischio come aggiornata nel progetto di bonifica in variante di cui sopra e che pertanto si ritiene condivisa dagli Enti.

Vista la nota dell'8/08/2018 (ns. prot. n. 6822 del 10/08/2018) con la quale la liquidatrice della Armangalvanica s.a.s. in liquidazione, dott.ssa Laura Arman, ha dichiarato che è in corso di verifica la realizzabilità delle integrazioni al progetto di bonifica richieste dagli Enti da parte della C.&P. s.r.l.s. e che adempirà agli ultimi interventi di manutenzione in sicurezza del sito ed il monitoraggio della falda già programmati per i mesi di luglio/agosto 2018, ribadendo che il sito è nella sola disponibilità delle eredi dell'Eredità Beneficiata Sergio Arman e non della Armangalvanica S.a.s. in liquidazione.

Vista la nota del 9/08/2018 (ns. prot. n. 6823 del 10/08/2018) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso per conto del sig. Stefano Armitano una comunicazione contenente alcune valutazioni tecniche in merito alle integrazioni progettuali richieste dagli Enti, l'ipotesi di un diverso intervento di bonifica con correlata modifica del progetto edilizio di riqualificazione e l'espressione di alcune perplessità in merito alla sostenibilità economica da parte della C.&P. s.r.l.s. degli interventi di bonifica conseguenti alle richieste di integrazioni degli Enti, esprimendo quindi l'intenzione di rinunciare all'intervento.

Vista la nota prot. n. 7768 dell'11/09/2018 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha preso atto degli interventi di messa in sicurezza del sito anticipati dalla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione e dall'Eredità Beneficiata Arman e ha specificato le modalità ed i dettagli con cui le nuove ipotesi progettuali di intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente individuate dal sig. Stefano Armitano devono essere trasmesse agli Enti per le valutazioni di competenza ai fini dell'approvazione e autorizzazione.

Vista la comunicazione del 16/10/2018 (ns. prot. n. 9100 del 22/10/2018) nella quale il sig. Stefano Armitano in qualità di amministratore unico della C.&P. s.r.l.s. ha comunicato che è in corso di valutazione una modifica al progetto edilizio al fine di rendere realizzabile ed economicamente sostenibile un intervento di messa in sicurezza permanente.

Vista la nota del 9/04/2019 (ns. prot. n. 3192 del 12/04/2019) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso per conto del sig. Stefano Armitano una comunicazione contenente la bozza di un nuovo progetto edilizio che prevede soltanto la realizzazione di box auto e la riproposizione dello stesso progetto di bonifica in variante non approvato in sede di conferenza dei servizi del 2/07/2018.

Considerato che il suddetto progetto di bonifica non è stato ritenuto approvabile dal Comune di

Torino in quanto carente di ogni dettaglio necessario e delle integrazioni in precedenza richieste con la già citata nota prot. n. 6251 del 18/07/2018

Vista la nota del 24/10/2019 (ns. prot. n. 9559 del 29/10/2019) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso gli aggiornamenti in merito alla predisposizione delle integrazioni al progetto di bonifica e ha ribadito la richiesta che in fase di approvazione del progetto di bonifica non vengano stabilite garanzie finanziarie. Questo in quanto, attesa la particolarità della situazione, i fondi dell'Eredità Beneficiata sarebbero vincolati esclusivamente alla realizzazione della bonifica attraverso la previa autorizzazione del Tribunale di Torino, una volta approvato il progetto di bonifica. Il controllo dei fondi da parte del Tribunale costituirebbe pertanto idonea garanzia per gli Enti, anche per un eventuale intervento diretto degli stessi in caso di inerzia da parte degli eredi dell'Eredità Beneficiata.

Visti i numerosi incontri tecnici svoltisi tra gli Enti, i soggetti coinvolti ed i rispettivi consulenti tecnici e giuridici nel corso degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, presso gli uffici sia del Comune di Torino che della Città Metropolitana di Torino.

Vista la comunicazione del 30/01/2020 (ns. prot. n. 1178 del 7/2/2020) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso a nome e per conto della C.&P. s.r.l.s. il documento "Integrazioni ed aggiornamenti al Progetto di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – Gennaio 2020" redatto dallo Studio Associato Ecogeo.

Considerato che tale documento modifica ed integra il precedente progetto di bonifica redatto dallo studio IDRA, già valutato nel corso della conferenza dei servizi del 2/07/2018, andando così a sostituire gli interventi di bonifica previsti, anche alla luce delle nuove ipotesi progettuali edilizie, e recependo le indicazioni già espresse dagli Enti nel corso della suddetta conferenza e nelle successive comunicazioni e incontri tecnici sopra citati.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi dell'11/03/2020 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto (**Allegato 3**).

Visto il parere di Arpa Piemonte prot. n. 22798 del 13/03/2020 (ns. prot. n. 2245 del 13/03/2020), di cui è stata data lettura nel corso della conferenza dei servizi.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 21051 dell'11/03/2020 (ns. prot. n. 2246 del 13/03/2020), di cui è stata data lettura nel corso della conferenza dei servizi.

Vista la comunicazione prot. n. 2464 del 23/03/2020 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi dell'11/3/2020 e ha richiesto le integrazioni ritenute necessarie dagli Enti.

Vista la comunicazione del 22/04/2020 (ns. prot. n. 3225 del 23/04/2020) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso, in nome e per conto della C.&P. s.r.l.s. in persona del sig. Stefano Armitano, le integrazioni richieste a seguito della conferenza dei servizi dell'11/03/2020.

Vista la comunicazione prot. n. 3315 del 29/04/2020 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto i pareri degli Enti sulle integrazioni presentate in modalità di conferenza dei servizi asincrona.

Visto il parere prot. n. 36007 del 25/05/2020 (ns. prot. n. 3986 del 27/05/2020) con il quale la Città Metropolitana di Torino non ha evidenziato elementi ostativi all'approvazione del progetto come in ultimo integrato, ricordando gli obblighi in merito all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le imprese che eseguono lavori di bonifica (**Allegato 4**).

Visto il parere prot. n. 41927 del 27/05/2020 (ns. prot. n. 4025 del 28/05/2020) con il quale Arpa Piemonte non ha evidenziato elementi ostativi all'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente come in ultimo integrato, esprimendo alcune osservazioni (**Allegato 5**).

Visto il parere prot. n. 93150 del 19/06/2020 (ns. prot. n. 4642 del 22/06/2020) con il quale ASL Città di Torino non ha evidenziato elementi ostativi all'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente come in ultimo integrato (**Allegato 6**).

Preso atto che gli Enti non hanno formulato osservazioni in merito agli esiti dell'analisi di rischio come aggiornata nel progetto di bonifica in variante redatto dallo studio IDRA, e successivamente richiamato dalle integrazioni progettuali dello studio Ecogeo di cui sopra, e che pertanto si ritiene approvata con le CSR definite nel citato progetto, fatta eccezione per l'obiettivo di bonifica della falda posto a 22,39 µg/l a seguito dell'ultimo parere ARPA sopra richiamato.

Preso atto che per il collaudo dell'intervento di bonifica della falda si considera quale obiettivo di bonifica per il cromo esavalente, tenendo conto della contaminazione in ingresso al sito da monte idrogeologico, il valore di 22,39 µg/l, comunque da rivalutare in fase di collaudo dell'intervento utilizzando i dati di tutti i monitoraggi (quelli già condotti e quelli previsti dal progetto).

Preso atto che, per quanto sopra, la porzione di sito ricadente nella proprietà Barelli debba ritenersi non contaminata in quanto le concentrazioni riscontrate non superano le CSR calcolate con l'analisi di rischio predisposta dallo studio IDRA e confermata nel progetto in approvazione.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante le conferenze dei servizi ed i pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del progetto presentato come integrato nel corso del procedimento.

Considerato che parte del progetto edilizio previsto sul sito coincide con il progetto di messa in sicurezza permanente e che la proponente C.&P. s.r.l.s. nella persona dell'amministratore unico sig. Stefano Armitano ha specificato nel corso della conferenza dei servizi dell'11/03/2020 che trasmetterà il progetto edilizio all'Area Edilizia del Comune di Torino per le necessarie autorizzazioni separatamente e solo a valle dell'approvazione del progetto di bonifica.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente e di autorizzare con il presente provvedimento esclusivamente le attività di tipo ambientale, subordinando l'avvio delle attività edilizie all'ottenimento delle previste autorizzazioni in materia.

Considerato che il progetto approvato con la presente determinazione sostituisce il precedente progetto approvato con la determinazione dirigenziale n. 258 dell'11/11/2014.

Vista la nota dell'11/03/2020 (ns. prot. 2261 del 13/03/2020) con la quale lo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi ha trasmesso copia dell'autorizzazione del Tribunale di Torino - Sezione Nona Civile (Accoglimento n. cronol. 421/2020 del 12/02/2020, RG n. 1349/2010), su istanza delle eredi Arman, alla vendita definitiva del sito dall'Eredità Beneficiata alla C.&P. s.r.l.s., in persona dell'amministratore unico sig. Stefano Armitano, una volta ottenuta l'approvazione del

progetto di bonifica, con versamento alla stessa C.&P. di 45.000 € a titolo di contributo agli oneri di bonifica dei terreni e della falda, con il vincolo espresso per la C.&P. di utilizzare tale somma per la realizzazione del progetto di bonifica, e con obbligo di rendicontazione e deposito degli atti comprovanti la realizzazione dello stesso.

Vista la nota dello Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi del 23/04/2020 (ns. prot. n. 3218 del 23/04/2020) con la quale l'avv. Benintendi ha ribadito che versando i soldi previsti l'Eredità Beneficiata non dispone di altre risorse e che anche l'eventuale richiesta di una fideiussione creerebbe grossi problemi non potendola in nessun modo reperire, anche tenuto conto del provvedimento del Tribunale di Torino – Sezione Nona Civile (Accoglimento n. cronol. 421/2020 del 12/02/2020, RG n. 1349/2010). Ha evidenziato, peraltro, che siffatto provvedimento sia in ultima analisi cautelativo in ordine alla destinazione e all'utilizzazione concreta delle risorse rinvenienti dalla Eredità Beneficiata.

Ritenuto ragionevole considerare il provvedimento del Tribunale di Torino sopra citato quale garanzia per la corretta esecuzione degli interventi di bonifica proposti, in deroga alla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015 in materia di garanzie finanziarie prestate al Comune di Torino nell'ambito di procedimenti di bonifica, e comunque in ossequio alle previsioni normative nazionali che prevedono che le garanzie non superino il 50% della stima dei costi dell'intervento, contemplando pertanto anche la possibilità di non richiederne.

Ritenuto quindi opportuno, data l'eccezionalità del caso in esame, non richiedere le garanzie finanziarie ai sensi della D.G.C. citata, in quanto nel caso specifico la tutela del bilancio comunale è pienamente garantita dal provvedimento del Tribunale di Torino, anche in considerazione che allo stato attuale non sono stati individuati responsabili della contaminazione diversi dalla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione e che qualora non vi siano altri soggetti interessati alla bonifica il Comune, a norma di legge, dovrebbe comunque eseguire d'ufficio l'intervento di bonifica.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 236 giorni.

Ritenuto ragionevole considerare, ai soli fini della compilazione della tabella di sintesi di cui al punto successivo, quali costi di bonifica, inclusa l'IVA nell'aliquota del 10%, i costi attribuibili interamente all'intervento di bonifica della falda (49500 €) e la metà dei costi attribuibili in parte all'intervento di messa in sicurezza permanente ed in parte all'intervento edilizio, incluse le spese tecniche (34870 €).

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione, richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 7**.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015

DETERMINA

1) di approvare il documento "Integrazioni ed aggiornamenti al Progetto di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente – Gennaio 2020" redatto dallo Studio Associato Ecogeo e trasmesso dallo Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi con nota del 30/01/2020 (ns. prot. n. 1178 del 7/2/2020) e le integrazioni trasmesse con nota dello Studio Legale Antonielli d'Oulx – Benintendi del 22/04/2020 (ns. prot. n. 3225 del 23/04/2020), il tutto in nome e per conto della C&P s.r.l.s. in persona del sig. Stefano Armitano, e **di autorizzare** la C&P s.r.l.s. all'esecuzione degli interventi e delle attività previsti;

2) di ricordare che, a seguito di specifica richiesta della C.&P. s.r.l.s., con il presente atto sono autorizzate esclusivamente le attività di tipo ambientale, pertanto l'avvio delle attività esclusivamente edilizie sono subordinate alle previste autorizzazioni in materia;

3) di richiedere il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) sia presentato agli Enti, al termine del primo step dell'intervento di bonifica della falda (fase "pilota"), un documento che ne dettagli i risultati e aggiorni, se necessario, le tempistiche indicate per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
b) sia data immediata comunicazione ad ASL, ARPA, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino nel caso si riscontri un ulteriore incremento delle concentrazioni di Cr VI in falda o di altri metalli oltre i confini del sito;
c) per il collaudo dell'intervento di bonifica della falda si consideri quale obiettivo di bonifica per il cromo esavalente, tenendo conto della contaminazione in ingresso al sito da monte idrogeologico, il valore di 22,39 µg/l, comunque da rivalutare in fase di collaudo dell'intervento utilizzando i dati di tutti i monitoraggi (quelli già condotti e quelli previsti dal progetto).

4) di ricordare che, secondo quanto previsto dal Comitato Nazionale dell 'Albo Nazionale Gestori Ambientali con la circolare n. 1650 del 28.10.2005, sono soggette all 'iscrizione nella categoria 9 dell'Albo, le imprese che svolgono attività "previste e disciplinate dall 'art.17 del D. Lgs. 22/97 e dal D.M. 25.10.1999 n. 471" (ora sostituito dalla parte IV titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i.). L 'obbligo di iscrizione sussiste anche per attività parziali facenti parte di un intervento di bonifica, con esclusione della sola progettazione. Prima dell'inizio dei lavori di bonifica, il proponente dovrà pertanto comunicare il nominativo delle imprese che eseguiranno le opere di bonifica, unitamente all'attestazione del possesso del suddetto requisito di iscrizione da parte delle stesse;

5) di ricordare di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza per i lavoratori che potrebbero potenzialmente entrare in contatto con matrici contaminate anche per fasi lavorative non

strettamente inerenti all'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente, come esemplificato nel parere di Arpa Piemonte (Allegato 5).

6) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato .dwg o shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

7) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati.

8) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

9) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga **entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

10) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese esecutrici dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente;

11) di dare atto che con la presente determinazione perde efficacia, ex nunc, la determinazione dirigenziale n. 258 dell'11/11/2014, che pertanto non esplicherà ulteriori effetti;

12) di trasmettere la presente determinazione a C.&P. s.r.l.s. e, per conoscenza, ad Armangalvanica s.a.s. in liquidazione, Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino – Servizio Centrale Avvocatura, Comune di Torino – Area Edilizia Privata, Studio legale Antonielli d'Oulx – Benintendi, sig. Barelli ed Ecogeo Studio Associato;

13) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

14) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

15) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:
1. verbale conferenza dei servizi del 2/07/2018
2. comunicazione del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 6251 del 18/07/2018
3. verbale conferenza dei servizi dell'11/03/2020
4. parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 36007 del 25/05/2020 (ns. prot. n. 3986 del 27/05/2020)
5. parere di ARPA Piemonte prot. n. 41927 del 27/05/2020 (ns. prot. n. 4025 del 28/05/2020)
6. parere di ASL Città di Torino prot. n. 93150 del 19/06/2020 (ns. prot. n. 4642 del 22/06/2020)
7. tabella di sintesi garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudio Beltramino